



REGOLAMENTO

“Nomina di Iscritti nell’Albo per lo svolgimento di incarichi”

Approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 22 gennaio 2018



Premesso che

- specifiche normative di settore prevedono ipotesi in cui soggetti pubblici o privati possono rivolgersi agli ordini e collegi territoriali al fine di ricevere un’indicazione sui professionisti iscritti agli albi o registri professionali cui affidare determinati incarichi;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il quale, nella sezione dedicata agli Ordini e ai Collegi professionali, individua quale area a rischio corruzione tutte le ipotesi in cui gli Ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi;
- il Consiglio direttivo dell’Ordine condivide gli obiettivi delle disposizioni di legge volte alla prevenzione, alla repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Consiglio direttivo dell’Ordine ha adottato e aggiorna ogni anno il proprio “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;
- il Consiglio direttivo dell’Ordine intende assumere ogni iniziativa utile alla prevenzione, alla repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione;

il Consiglio direttivo dell’Ordine approva il seguente regolamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento è volto a disciplinare la nomina, da parte del Consiglio direttivo, di professionisti iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nei casi in cui soggetti pubblici o privati ne facciano esplicita richiesta al Consiglio dell’Ordine per espressa previsione di legge.

Articolo 2

Pubblicità e modalità di raccolta delle candidature

Le richieste pervenute al Consiglio direttivo dell’Ordine, da parte di soggetti pubblici o privati, in merito all’indicazione di professionisti Iscritti nell’Albo cui affidare determinati incarichi e i relativi inviti a presentare le candidature sono pubblicate sul sito dell’Ordine e nella informativa – c.d. *Newsletter* – inviata con cadenza settimanale a tutti gli iscritti. In caso di necessità e urgenza la comunicazione può essere fatta anche a mezzo di specifica email inviata agli iscritti potenzialmente interessati, ferma restando la pubblicazione sul sito web.

Le candidature dovranno essere presentate a mezzo PEC o attraverso lo sportello digitale dell’Ordine, entro il termine indicato e con le modalità indicate nell’apposito invito.



Articolo 3

Requisiti dei candidati

Il Consiglio direttivo può chiedere ai candidati requisiti di professionalità e di onorabilità ritenuti idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico, oltre a quelli indicati dal soggetto richiedente.

Articolo 4

Nomina

Il Consiglio dell'Ordine, ove possibile, trasmette al soggetto richiedente tutti i nominativi che hanno presentato la propria candidatura all'affidamento dell'incarico con le modalità e nei termini indicati.

Qualora il Consiglio, per espressa previsione di legge, sia chiamato a compiere una selezione tra i candidati, la stessa sarà svolta secondo criteri di valutazione, inclusa l'estrazione a sorte, predeterminati e comunicati con l'invito a presentare le candidature. In tal caso il Consiglio verifica inoltre l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse personali o professionali nei confronti degli iscritti da selezionare, dei soggetti pubblici o privati richiedenti, del soggetto destinatario delle prestazioni professionali, e del professionista da indicare nei confronti dei soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali. Eventuali casi di conflitto d'interesse sono valutati e trattati singolarmente, dandone adeguata motivazione nella delibera.

Qualora il Consiglio, per espressa previsione di legge, sia chiamato a compiere una selezione tra i candidati, la nomina del professionista è deliberata dal Consiglio direttivo nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza e favorendo la rotazione dei soggetti da nominare.

In casi di urgenza, la nomina può essere fatta dal Presidente con atto motivato e successivamente ratificato da parte del Consiglio.

Articolo 5

Pubblicità delle nomine

Nel rispetto della normativa dettata in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, le nomine del Consiglio direttivo sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ordine, unitamente alle indicazioni sulla natura e le modalità dell'incarico fornite nella richiesta di indicazione del professionista.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà applicato dal giorno successivo alla data della sua approvazione da parte del Consiglio direttivo.